

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di questo Ateneo;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 intitolato "Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106";
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657;
VISTO il Decreto-Legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025 n. 164, ed in particolare l'art. 4, comma 1-ter, che modifica il succitato art. 6;
VISTO il Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26;
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 23 febbraio 2026 n. 0045541;
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 12 marzo 2026 n. 403, che definisce i posti attivabili per l'A.A. 2025/2026;
VISTO il verbale del Senato accademico del 26 maggio 2025;
TENUTO CONTO di tutti i VISTO di cui alle premesse della succitata normativa;

DECRETA

Art.1) L'emanazione del Bando di selezione e modalità di ammissione per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno - attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 - Percorsi di 40 CFU, a. a. 2025-26, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 17 marzo 2026

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

Bando di selezione e modalità di ammissione per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno - attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164, con riferimento al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 e alla Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 23 febbraio 2026 n. 0045541 – Percorsi di 40 CFU – a. a. 2025/2026.

Art. 1 – TIPOLOGIE DI PERCORSI E POSTI DISPONIBILI

Il Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) dell'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma attiva, per l'a.a.2025/2026, e per ogni grado di istruzione, i **Percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025 n.127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n.164, con riferimento al decreto del M.I.M. del 24 aprile 2025 n.75 e alla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n.0045541.

I percorsi di specializzazione sul sostegno sono volti all'acquisizione di 40 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono regolamentati nell'Allegato A del decreto del M.I.M del 24 aprile 2025 n. 75 - come modificato dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26.

Facendo seguito a quanto stabilito dal Decreto dipartimentale del M.I.M del 12 marzo 2026 n. 403 i posti attivabili dall'Università Niccolò Cusano per cui sarà possibile presentare istanza d'iscrizione sono i seguenti:

Grado d'istruzione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I^a grado	Scuola secondaria di II^a grado
Posti attivati	26	58	109	65

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Accedono ai suddetti percorsi i docenti che negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi di cui al novellato articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del **31 agosto 2025**, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

L'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, stabilisce, inoltre, che per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

Pertanto, possono presentare istanza di ammissione tramite domanda i docenti che:

1. sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, come modificato dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26, sulla base di una autonoma verifica del possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante e allegano all'istanza tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della stessa istanza.

2. Il possesso dei requisiti, di cui al punto 1, deve essere documentato tramite il modello di autocertificazione, che deve essere allegato contestualmente alla presentazione telematica della domanda di ammissione alla selezione, costituendone parte integrante della stessa.

Il Modulo di autocertificazione dei requisiti di ammissione è scaricabile al seguente link:

https://www.unicusano.it/wp-content/uploads/Documenti/formazione_insegnanti/2025.08.05_Modulo_autocertificazione_requisiti_accesso_40_CFU_art6.pdf

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non sono prese in considerazione domande di ammissione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate. È cura e responsabilità del candidato accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa, perché non sarà possibile variare e/o integrare la documentazione e i dati relativi a ogni specifica posizione. In ogni caso, il contributo obbligatorio da versare unitamente alla domanda di ammissione non viene rimborsato da parte dell'Ateneo.

L'Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non siano validi alla loro verifica, escludendo i candidati che non risultino in possesso dei titoli di accesso dichiarati, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.

Art. 3 – TITOLI DI ACCESSO

I titoli di accesso per l'insegnamento nello specifico grado di istruzione di cui al precedente comma sono i seguenti:

a) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria:

- Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale);
- Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della formazione primaria (ciclo unico – quinquennale – accesso programmato);
- Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

b) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado:

- titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, D.M. 255/2023).

c) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado:

- Titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o

- equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti (D.P.R.19/2016, D.M. 259/2017, D.M. 255/2023);
- Diploma di insegnante tecnico-pratico, per quanto disposto dall'art.5 comma 21 del D.M. n.92/2019; titolo di abilitazione, analogo ai precedenti, conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 24 febbraio 2025 n. 148, è obbligatorio presentare domanda nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente decreto. Tali candidati dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, un titolo universitario o accademico equiparabile – per durata e contenuti – a uno dei titoli previsti dall'art. 4 del presente decreto, corredato da traduzione, conferma di autenticità e dichiarazione di valore, o altra documentazione idonea a certificarne il valore.

Il controllo formale a campione verrà eseguito all'atto dell'iscrizione, previa presentazione in originale della documentazione richiesta.

I candidati con cittadinanza non appartenente all'Unione Europea, residenti in Italia, potranno partecipare qualora siano in possesso di valido titolo di soggiorno.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro il limite ultimo di presentazione delle domande; tutti i candidati accedono alla selezione ed ai Percorsi con riserva. L'Università può adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

L'iscrizione ai percorsi di formazione è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022; nel caso di specie, essendo un percorso universitario a frequenza obbligatoria, non è compatibile con l'iscrizione a corsi di studio universitari o altra tipologia, che richiedano tale obbligo.

Art. 4 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

In caso di eccedenza di domande di ammissione, verranno stilate graduatorie distinte per grado d'istruzione, con le seguenti modalità, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75:

- assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel periodo di riferimento (non è possibile includere un numero di anni di servizio che non rientri nel periodo di riferimento di otto anni);
- a parità di posizione, prevale il docente più giovane per età.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di ammissione, l'interessato può verificare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del succitato decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75.

È data comunque priorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del M.I.M. del 24 aprile 2025 n. 75, alle domande di quanti, pure avendole presentate nel ciclo precedente, non si sono potute soddisfare.

Si precisa, altresì, che:

- il candidato che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi, previo pagamento della corrispondente quota di ammissione;

- il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, iscriversi a un solo percorso formativo e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.

L'iscrizione ai percorsi, di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, preclude la possibilità d'isciversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Art. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Commissione esaminatrice preposta alla selezione per l'accesso ai Percorsi è nominata con provvedimento del Coordinatore del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) ed è composta da professori, docenti referenti e/o ricercatori esperti che collaborano con il Centro.

Il/La Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nel/nella Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione riservata ai percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, da effettuare, entro il giorno **30 marzo 2026 ore 10.00**, si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione da parte del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF); deve essere compilata telematicamente sul sito istituzionale dell'Università alla pagina <https://www.unicusano.it/percorsi-art-6-40-cfu-specializzazione-sostegno>.

La compilazione telematica della domanda di ammissione sarà siglata dallo studente con la Firma Elettronica avanzata (FEA); in tal modo, sarà immediatamente acquisita dal Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) evitando la stampa e la spedizione del modulo cartaceo.

Alla domanda di ammissione, compilata telematicamente sul sito <https://www.unicusano.it/percorsi-art-6-40-cfu-specializzazione-sostegno>, i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- modulo di autocertificazione dei requisiti di accesso;
- ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione.

È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza del bando.

Art. 7 - QUOTA DEL CONTRIBUTO DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidati che intendono presentare domanda di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 devono procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a € 100,00, corrisposto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate a Unicusano: IT89V0200805113000104622965 (CAUSALE del versamento: PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO + CODICE FISCALE DELL'ISCRITTO (OBBLIGATORIO) e la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo.

Si precisa che in caso di presentazione di più domande, non verrà rimborsato il contributo obbligatorio versato al momento della presentazione delle domande.

In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

Art. 8 – SCADENZE

Il termine ultimo per la compilazione della domanda di ammissione e il pagamento del contributo di 100,00 € è il **30 marzo 2026 entro le ore 10.00**, salvo altre indicazioni o proroghe. Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare ulteriore documentazione o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.

Art. 9 – GRADUATORIE

In caso di eccedenza di domande di ammissione rispetto ai posti disponibili, verranno stilate graduatorie distinte per grado di istruzione.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'università: <https://www.unicusano.it/percorsi-art-6-40-cfu-specializzazione-sostegno> – sezione “Percorsi Art. 6 – 40 CFU | Specializzazione Sostegno” usando il codice identificativo assegnato dal sistema in fase di presentazione della domanda e inviato tramite mail.

Tale pubblicazione ha valore di notifica; non saranno inviate comunicazioni personali.

Art. 10 – MODALITA' D'ISCRIZIONE

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria dei Percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, a pena di decadenza, dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Il candidato che, avendone titolo, intende rinunciare all'iscrizione, dovrà comunicarlo tramite e-mail all'indirizzo iscrizione.master@unicusano.it. In ogni caso, la mancata iscrizione entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

Trascorso il suddetto termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla mancata iscrizione da parte di alcuni candidati/e, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo della graduatoria.

Le operazioni di “riescaggio” si concluderanno al raggiungimento della copertura dei posti disponibili.

L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione della relativa domanda da parte del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF). La domanda di iscrizione deve essere compilata telematicamente sul sito istituzionale dell'Università alla pagina <https://www.unicusano.it/percorsi-art-6-40-cfu-specializzazione-sostegno>. La compilazione telematica della domanda di iscrizione sarà siglata dallo studente con la Firma Elettronica avanzata (FEA). In tal modo, l'iscrizione sarà immediatamente acquisita dal Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) evitando la stampa e la spedizione del modulo cartaceo.

Alla domanda di iscrizione, compilata telematicamente sul sito www.unicusano.it, i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;

Art. 11 - QUOTA DI ISCRIZIONE

Il costo del "Percorso di specializzazione sul sostegno ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71" è di **€ 1.200,00 (milleduecento/00)**, oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente – autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sul 1° rateo).

Il pagamento verrà corrisposto in due rate mensili e consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 600,00 (seicento/00) **da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto**.

Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso.

Il mancato pagamento delle rate comporta l'inammissibilità alla prova finale.

In caso di omesso o ritardato pagamento della quota di iscrizione o delle singole rate, l'ateneo potrà agire nelle competenti sedi per il recupero del credito.

È possibile fruire della Carta docente a parziale copertura dell'importo dei contributi di iscrizione.

Le misure di ulteriori contributi o diritti di segreteria dovute all'università per prestazioni diverse sono elencate nella tabella pubblicata sul sito internet www.unicusano.it al seguente link <https://www.unicusano.it/retta-annuale-e-diritti-di-segreteria/diritti-di-segreteria>.

Art. 12 - DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE IN ITINERE E PROVA FINALE

I percorsi formativi prevedono l'acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU) e si svolgeranno ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto M.I.M. del 24 aprile 2025 n. 75, come ribadito dalla Nota del M.I.M del 23 febbraio 2026 n. 0045541 in non meno di tre mesi, per concludersi entro il 30 giugno 2026. In particolare:

1. i percorsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori: questi ultimi sono diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e indiretto s'intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.
2. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per ognuno degli insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
3. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche sincrone, affidate a uno stesso docente, non saranno svolte contemporaneamente nel medesimo orario.
4. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività. L'iscritto, in caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, è comunque tenuto a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
5. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
6. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi e s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30. Gli esami relativi agli insegnamenti saranno svolti in presenza presso la sede di Roma in un unico giorno (del fine settimana)

orientativamente nella metà di giugno con una comunicazione anticipata di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista.

7. I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità previste all'art. 13.
8. Le lezioni dei percorsi di formazione di cui al presente decreto, avranno inizio, presumibilmente, ad inizio aprile 2026 per concludersi nel mese di giugno 2026, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.
9. Gli insegnamenti seguiranno un quadro orario fisso e saranno impartiti prevalentemente durante la settimana dal lunedì al venerdì in orari compatibili (se possibile) con le attività lavorative dei corsisti; i laboratori saranno intensivi e svolti principalmente il sabato e la domenica (mattina e pomeriggio), fatte salve situazioni a oggi imprevedibili e/o imprevedibili. Le attività didattiche potranno essere erogate secondo l'organizzazione definita dal calendario che sarà reso disponibile ai corsisti. In considerazione della necessità di concludere il percorso entro il 30 giugno 2026, il calendario didattico potrà prevedere una programmazione intensiva delle attività, con lezioni e laboratori distribuiti anche su più giornate della settimana. Le attività potranno svolgersi nei giorni feriali, in fascia pomeridiana e serale e, ove necessario, anche nei giorni festivi o in prossimità delle festività, secondo quanto indicato nei calendari didattici.

Art. 13 - ESAME FINALE

Come statuito dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, l'esame finale consiste "in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico- didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione".

L'esame sarà svolto nella Sede di Roma dell'Università Niccolò Cusano; le date di svolgimento per grado d'istruzione delle sessioni dell'esame finale saranno stabilite attraverso Decreto Rettorale e saranno comunicate all'Ufficio scolastico regionale per quanto di competenza.

La singola Commissione d'esame, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta dal Direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 - CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI FREQUENZA

La partecipazione regolare alle attività formative, come già sottolineato in precedenza, è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami dei singoli insegnamenti e laboratori e all'esame finale.

Gli iscritti che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, quindi, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'art. 11 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Art. 15 - ORDINAMENTO DIDATTICO

I contenuti disciplinari saranno determinati in relazione allo specifico grado di istruzione di cui al presente bando.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma nella persona del Presidente del CDA legale rappresentante con sede in Roma via Don Carlo Gnocchi n. 3 - 00166.